

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 9-04-1975 REGIONE ABRUZZO**Norme per lo sviluppo del turismo speleologico della Regione e per la conservazione del patrimonio speleologico abruzzese.****ARTICOLO 1**

Generalità

La Regione riconosce l'importanza scientifica e turistica del patrimonio speleologico esistente sul proprio territorio e promuove ogni iniziativa diretta alla sua conservazione e valorizzazione.

ARTICOLO 2

Attività di conservazione ed incentivazione turistica

La Regione emana provvedimenti diretti ad evitare il deterioramento, il danneggiamento e deturpamento derivanti anche dall'inquinamento delle acque ipogee, delle cavità sotterranee naturali e dei più caratteristici monumenti naturali carsici della Regione.

A tal fine promuove ed incoraggia – anche con l'erogazione di contributi - gli studi e le ricerche diretti a tale scopo, specie a favore dei Gruppi Speleologici esistenti.

ARTICOLO 3

Programma organico

Per i fini di cui ai precedenti articoli la Giunta Regionale predispone annualmente un programma organico di congressi, convegni, corsi di studi, conferenze ed attività similari finanziati in tutto o in parte dalla Regione.

Il programma promuove ed incoraggia altresì la diffusione delle opere scientifiche nonché la propaganda turistica riguardanti il patrimonio speleologico anche con l'erogazione di contributi per opere e stampati vari.

L'approvazione del programma di cui ai precedenti commi è di competenza del Consiglio regionale.

ARTICOLO 4

Catasto regionale

E' istituito presso il II Dipartimento - Settore Turismo - il Catasto regionale per il censimento delle grotte e delle aree carsiche della Regione.

In esso sono iscritti tutti i dati topografici, rilievi speleologici e geologici riguardanti le stesse, nonché l'indicazione dell'eventuale possibilità di valorizzazione turistica, secondo il regolamento che verrà adottato dalla Regione.

La Regione può servirsi di Istituti tecnicamente specializzati in materia.

ARTICOLO 5

Onere finanziario

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, presuntivamente determinato in 20 milioni per anno, si fa fronte, nel 1975, previa riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al Cap. 2500 dello stato di previsione della spesa dello schema di Bilancio 1975, del quale è autorizzato l'esercizio provvisorio con legge regionale 24-1-1975, n. 11, denominato << Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali >>. Lo stanziamento della partita << Contributi per la realizzazione di iniziative tendenti alla valorizzazione turistica delle grotte regionali, nonché contributi per incoraggiare e favorire le ricerche e gli studi speleologici e di idrologia sotterranea >>, iscritto nell'elenco N. 4 del predetto Cap. 2500 per 20 milioni, è soppresso.

Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni del Bilancio 1975.

Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

ARTICOLO 6

La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 Aprile 1975.